

Codice A1615A

D.D. 15 luglio 2021, n. 456

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) - Misura 7 - S.Misura 7.5 Operazione 7.5.1 "Infrastrutture turistico-ricreative ed informazione". D.G.R. n. 28-2871 del 01 febbraio 2016. Modifica D.D. n. 3525 del 31.10.2018.



ATTO DD 456/A1615A/2021

DEL 15/07/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1615A - Sviluppo della montagna

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) - Misura 7 - S.Misura 7.5 Operazione 7.5.1 "Infrastrutture turistico-ricreative ed informazione". D.G.R. n. 28-2871 del 01 febbraio 2016. Modifica D.D. n. 3525 del 31.10.2018.

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

visto il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie;

visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e in particolare l'Allegato I - Parte I, che disciplina l'articolazione del contenuto dei Programmi di Sviluppo Rurale;

visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

visto il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

vista la Decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 con cui la Commissione europea ha approvato la proposta di PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, notificata in data 12 ottobre 2015;

vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 29-2396 del 9 novembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stato recepito, ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013, il testo definitivo del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte, approvato dalla Commissione con la Decisione sopra citata, testo riportato nell'allegato A della medesima Deliberazione;

viste le modifiche successivamente apportate al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte;

vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 26-6621 del 16 marzo 2018 con la quale, tra l'altro, si recepisce il testo del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte contenente le modifiche approvate con Decisione della Commissione europea C(2018)1228 del 26 febbraio 2018 e riguardanti il testo del Programma, riportato nell'allegato A della medesima Deliberazione;

considerato che il sopraccitato PSR 2014-2020 del Piemonte, in attuazione di quanto disposto con gli articoli 17 e 19 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, comprende, tra l'altro, l'Operazione 7.5.1 "Infrastrutture turistico ricreative ed informazione";

vista la Deliberazione n. 28-2871 del 01 febbraio 2016 con la quale la Giunta Regionale adotta le disposizioni attuative dell'operazione 7.5.1, destina Euro 12.000.000,00 al primo bando e demanda alla Direzione regionale Opere Pubbliche, difesa del suolo, economia montana, foreste, protezione civile, trasporti e logistica l'apertura dello stesso bando;

vista la D.D. n. 233 del 02 febbraio 2016 del Responsabile del Settore Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera con cui è stato approvato ed aperto il bando per l'attuazione dell'Operazione 7.5.1 per un importo complessivo di 12.000.000 di Euro;

vista la D.D. n. 3525 del 31 ottobre 2018 con cui è stata modificata la succitata D.D. 233, che all'allegato 1, punto 8, stabilisce che le domande della tipologia 1 o 1 e 2 ammesse a finanziamento devono essere concluse e rendicontate entro 24 mesi dalla data di approvazione ma che, per ragioni eccezionali e motivate, le stesse possono beneficiare di ulteriori due proroghe al termine fissato fino ad un massimo di 8 mesi;

Considerato che il bando approvato con la succitata DD n. 3525 prevedeva procedure complesse a carico dei beneficiari e l'esibizione a corredo della domanda di saldo di numerosi documenti tecnici;

considerato che gli interventi di cui al succitato bando richiedevano articolate procedure per l'assegnazione dei lavori da parte degli Enti Pubblici beneficiari ad imprese esecutrici, e numerosi pagamenti da parte degli enti beneficiari, per i quali talvolta si sono manifestate scarse disponibilità di cassa, anche a causa degli effetti della pandemia, che hanno impedito una tempestiva rendicontazione a corredo della domanda di saldo;

considerato l'impatto della pandemia da Covid-19 sull'andamento temporale dell'esecuzione degli interventi e dei procedimenti amministrativi in capo agli Enti Pubblici beneficiari, non preventivabile al momento della redazione del bando e il cui ritardo non può essere imputabile agli stessi;

considerato inoltre che nei territori montani, destinatari del bando, i lavori non si svolgono per l'intera durata dell'anno a causa delle condizioni meteorologiche e che per i livelli altimetrici più alti sono limitati ai tre mesi estivi;

preso atto che per le ragioni sopra espresse alcune richieste di saldo sono pervenute successivamente alla scadenza del termine di proroga o necessitano di ulteriori adempimenti per il loro perfezionamento;

verificato che il ritardo dei tempi di presentazione della domanda di saldo e dei successivi adempimenti e, conseguentemente, delle istruttorie relative non pregiudica l'effettuazione dei pagamenti entro la fine del 2023, scadenza stabilita al fine di consentire il riutilizzo delle eventuali economie, evitando di incorrere nel disimpegno automatico dei fondi non spesi;

considerato che la scadenza del termine originariamente previsto per i prescritti adempimenti non comporta il venir meno dell'interesse pubblico alla completa realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento, anche tenuto conto della particolare contingenza determinata dalla pandemia da covid-19 e dell'assenza di ragioni di pubblico interesse di segno opposto che richiedano una revisione della volontà dell'amministrazione regionale;

ritenuto per quanto sopra esposto di modificare la D.D. n. 3525 del 31 ottobre 2018, allegato 1, punto 8, indicando come termine per la conclusione degli interventi e la relativa presentazione della richiesta di saldo a sistema il 30 settembre 2021;

sentito il parere di ARPEA, dei Settori Tecnici della Direzione Opere Pubbliche, Difesa Del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica e dell'Autorità di Gestione del PSR.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli articoli 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001;
- visti gli articoli 17 e 18 della L.R. 28/7/2008 n. 23;
- vista la L.R. n. 7/2001;
- vista la L.R. 14/2014;
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la D.G.R. n.1-3082 del 16 Aprile 2021 di Approvazione del Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per gli anni 2021-2023;
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1- 4046 del 17/10/2016 come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14/06/2021;

DETERMINA

- Di sostituire per le ragioni esposte in premessa, il punto 8 dell'allegato 1 della D.D. n. 3525 del 31 ottobre 2018, col testo seguente:

8 TERMINE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

I progetti devono essere conclusi e rendicontati caricando sul Sistema Informativo Agricolo Piemontese la domanda di saldo entro il termine del 30 settembre 2021. I progetti già rendicontati possono eventualmente essere perfezionati entro il termine stesso. Il perfezionamento della documentazione non include ulteriori documenti di spesa diversi od aggiuntivi rispetto a quelli presentati ed allegati alla domanda di pagamento.

I beneficiari dei progetti di tipologia 1 o misti tipologia 1 e 2 entro i 12 mesi dall'ammissione a finanziamento dovranno assumere le obbligazioni giuridicamente vincolanti connesse alla domanda ed ai progetti finanziati. In assenza di tali condizioni il finanziamento concesso sarà decurtato del 2%. Se le obbligazioni non saranno assunte entro i 6 mesi successivi scatterà la revoca del contributo. I beneficiari sono pertanto tenuti a comunicare tempestivamente agli uffici regionali competenti lo stato di attuazione del progetto e gli esiti delle aggiudicazioni.

- di dare atto che la presente determinazione dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di comunicazione o di piena conoscenza dell'atto, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

Ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d.lgs 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente".

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

LA DIRIGENTE (A1615A - Sviluppo della montagna)
Firmato digitalmente da Chiara Musolino